

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIDALI, FERRARI Giacomo, ADAMOLI, GAIANI, GUANTI,  
SPEZZANO e VERGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1964

#### Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, prevede, al comma 5, che, con legge della Repubblica, siano emanate le norme per la istituzione dell'Ente Porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

La creazione dell'Ente Porto di Trieste, oggetto del presente disegno di legge, è quindi sancita in una legge costituzionale dello Stato. Sono, invece, da stabilire la struttura, i compiti, i poteri da assegnare all'Ente perchè esso risulti rispondente alle esigenze che ne hanno suggerito l'istituzione.

Per affrontare questo complesso di problemi è indispensabile tenere conto sia dell'attuale situazione del porto di Trieste che delle sue caratteristiche peculiari.

Il porto di Trieste, a differenza di tutti gli altri scali marittimi nazionali, serve prevalentemente un retroterra estero; il suo ruolo specifico è quello di ricevere merci da Paesi esteri produttori per avviarle verso

Paesi esteri consumatori, sviluppando tutte le attività industriali, commerciali, assicurative, eccetera, connesse con questo transito. Trieste esplica questa sua attività di emporio di smistamento tra l'Europa centro-danubiana, il Mediterraneo ed i Paesi posti al di là degli stretti di Gibilterra e di Suez, in regime di serrata concorrenza con gli scali dei mari del Nord e più recentemente con quello vicino di Fiume.

Da questa particolare situazione discendono speciali esigenze e necessità: quella, per esempio, di stabilire fra Trieste ed i Paesi interessati al suo porto contatti permanenti attraverso opportuni accordi commerciali, una adeguata politica di agevolazioni tariffarie, la possibilità di contare su una attrezzatura di prim'ordine, un'estesa rete di comunicazioni marittime celeri e regolari, delle infrastrutture stradali e ferroviarie che consentano il rapido inoltro delle merci verso il retroterra estero. Purtroppo, in questi ultimi anni, mentre i porti concorrenti di Amburgo e Brema — avvalendosi

delle agevolazioni strappate con l'articolo 80 del Trattato di Roma della C.E.E. — sono riusciti ad assicurarsi un'aliquota considerevole dei traffici tradizionali dell'emporio triestino (soprattutto di quelli austriaci) ed il porto di Fiume è stato adeguatamente sostenuto dal Governo jugoslavo, Trieste non ha visto realizzarsi nemmeno quegli stessi, limitati, provvedimenti che hanno avuto la approvazione del Parlamento. Restano, infatti, di là da venire il molo VII, l'autostrada Trieste-Venezia ed il suo collegamento per Udine-Tarvisio, la stessa ferrovia di circosollazione ed il raddoppio della linea ferroviaria Trieste-Venezia, nel tratto Cervignano-Quarto d'Altino, eccetera.

Il porto di Trieste, assieme a quello di Monfalcone, non è ancora classificato ed è l'unico la cui Azienda dei Magazzini Generali si sobbarchi al peso delle rilevanti spese per l'esercizio ferroviario nel comprensorio portuale.

Questo assurdo stato di cose ha avuto come naturale conseguenza il progressivo decadimento dell'emporio triestino. Trieste è l'unico tra i porti nazionali che ha subito nel 1963 un crollo nel volume dei traffici.

Il fenomeno si è verificato tanto per le cifre riguardanti gli imbarchi che per quelle degli sbarchi e sia per le merci di massa che per le merci pregiate. In cifre assolute, esso ha perduto in un anno 169.151 tonnellate di merci, corrispondenti ad un calo del 3 per cento circa. Nello stesso periodo tutti i porti italiani hanno realizzato dei tassi d'aumento medio del 7,2 per cento. Mentre tutti gli altri porti della penisola, dal 1957 ad oggi hanno registrato un incremento medio del 40 per cento circa, quello di Trieste ha avuto proprio nel 1957 la punta massima dei traffici e da allora non è riuscito a raggiungere i 5.138 milioni di tonnellate imbarcate e sbarcate in quell'anno. La contrazione del movimento portuale di Trieste appare tanto più preoccupante se paragonata con lo sviluppo incessante di tutti i porti europei, nessuno escluso, e particolarmente dei porti esteri direttamente concorrenti, i quali d'altronde stanno preparandosi, ad un ulteriore sviluppo avendo predisposto imponenti programmi di potenzia-

mento delle loro attrezzature ed infrastrutture.

È necessario quindi intervenire prima che sia troppo tardi e che l'attuale crisi diventi irreparabile.

Nel ricercare le soluzioni per questa crisi, va indicato che essa dipende anche dall'attuale esistenza di organi locali di intervento dai poteri limitati, burocratici ed antiquati, che hanno soffocato ogni possibilità di ripresa dell'economia triestina condizionando a gruppi di potere privato o di pura speculazione politica tutte le iniziative che sarebbe stato invece indispensabile intraprendere liberamente e con coraggio per mantenere a Trieste il suo carattere di emporio internazionale.

Onorevoli colleghi, il nostro progetto di statuto parte da queste constatazioni e tiene conto di altri due fattori fondamentali. Il primo di questi consiste nel fatto che l'Ente opererà in un campo che è in parte fuori delle attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia; l'altro fattore è che l'articolo 70 dello statuto della regione è stato formulato in sostituzione di una serie di norme che avrebbero dovuto assicurare a Trieste ed al suo territorio un'ampia autonomia nell'ambito della stessa regione.

Alla luce di queste considerazioni risulta chiarita la funzione che l'Ente porto dovrà potere assolvere. Da una parte esso dovrà costituire l'elemento di stimolo delle attività che si svolgono nell'ambito portuale e come tale divenire un organo insostituibile della programmazione nazionale, uno strumento di attuazione del futuro piano di sviluppo economico regionale ed un anello di collegamento tra Stato e Regione. Dall'altra, l'Ente, tenendo conto delle caratteristiche peculiari di Trieste e del suo territorio, dovrà poter svolgere un ruolo di sostegno e di orientamento delle attività economiche della zona, programmando *in loco* e realizzando una serie di iniziative integrative rispetto a quelle della stessa Regione.

Nel nostro progetto questi principi fondamentali sono fissati nell'articolo 1, in cui si dice fra l'altro che l'Ente « opera in armonia con i criteri della politica nazionale dei porti nel quadro ed in funzione della pro-

grammazione economica ed urbanistica predisposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nello statuto viene assicurata all'Ente giurisdizione su di un ampio territorio che include oltre alle zone di demanio marittimo, anche l'area comprendente attività portuali ed attualmente destinata all'Ente Porto industriale di Trieste (art. 2).

È necessario che con legge successiva siano stabilite le modalità per lo scioglimento definitivo dell'E.P.I.T. e per la creazione di un Ente democratico di gestione delle attività della zona di sviluppo industriale di Zaule.

Per quanto riguarda i compiti dell'Ente, espressi dal successivo articolo 3, essi sono aderenti [lettera a) e lettera b)] al carattere internazionale del porto di Trieste ed armonizzano l'azione dell'organismo portuale con le esigenze del piano nazionale dei porti e del piano di sviluppo economico ed urbanistico della regione Friuli-Venezia Giulia [lettera c) e lettera d)].

All'Ente andrà il compito di programmare l'attuazione delle grandi opere portuali, delle attrezzature e degli impianti ad esse relativi [lettera e)], con la possibilità di curarne direttamente la esecuzione [art. 9, comma 3°]. Oltre all'azione diretta rivolta all'ammodernamento delle strutture operative, l'Ente dovrà essere in grado di promuovere il potenziamento delle infrastrutture di collegamento ferroviarie e stradali e di sviluppare una adeguata politica di richiamo delle correnti di traffico internazionali, sfruttando una opportuna regolamentazione delle tariffe ferroviarie, aeree e stradali di trasporto delle merci e dei passeggeri [lettera i), art. 3].

Gli articoli 6, 7, 8, 9 del progetto di statuto fissano i criteri di finanziamento dell'Ente, mentre l'articolo 10 stabilisce che gli organi dell'Ente siano il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato direttivo, le sezioni ed il collegio dei revisori dei conti. Riteniamo che un organismo dell'importanza dell'Ente Porto non debba ripetere vecchi schemi organizzativi o restare af-

fidato a burocrati nè essere condizionato da interessi privati. È necessario che ne sia assicurata l'assoluta democraticità attraverso la presenza preponderante nel suo consiglio di amministrazione dei rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli enti locali interessati e dei lavoratori in modo da salvaguardare il carattere pubblico del porto, la pubblica utilità delle scelte relative alla sua attività. Con questi criteri sono stati formulati l'articolo 12, che stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente, ed i successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 che fissano i compiti dello stesso consiglio e la composizione ed i compiti del comitato direttivo.

Per quanto riguarda le sezioni (art. 18), esse hanno il compito di esaminare i problemi del porto e delle attività ad esso relative e permettono che in seno all'Ente possa giungere la voce di esperti di valore non soltanto nel campo marittimo e commerciale, ma anche del settore urbanistico.

Una particolare attenzione è stata dedicata nel progetto di statuto ai problemi del lavoro nel porto. Oltre all'allargamento del Consiglio del lavoro portuale, previsto dal Codice della navigazione, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori [art. 13, lettera p)] sono state previste delle norme per proteggere l'attività delle compagnie portuali (art. 5), per incrementare la meccanizzazione del lavoro [articolo 3, lettera o)], per assicurare stabilità di occupazione (art. 29) ai lavoratori dell'E.P.I.T. e dei Magazzini generali, per i quali saranno salvaguardate le condizioni di miglior favore raggiunte (art. 34).

Onorevoli colleghi, sostenere ed agevolare l'acquisizione dei traffici di transito al porto di Trieste, creare un organismo democratico, capace di dare a questo porto nuovo impulso e migliori prospettive significa creare le premesse di sviluppo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ed anche per gli altri porti dell'Adriatico ed, in definitiva, rendere un efficace servizio all'economia nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

L'Ente è istituito di diritto pubblico con autonomia amministrativa e normativa nell'ambito della zona della propria giurisdizione e delle proprie funzioni.

Esso opera, in armonia con i criteri della politica nazionale dei porti, nel quadro ed in funzione della programmazione economica e urbanistica predisposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

**Art. 2.**

La giurisdizione dell'Ente si estende su tutta la zona di demanio marittimo che va da S. Bartolomeo a S. Giovanni di Duino e sulle aree in cui si svolgono attività portuali facenti parte del comprensorio dello Ente porto industriale di Trieste.

**Art. 3.**

L'Ente ha i seguenti compiti:

a) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici del porto di Trieste, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra, in relazione a detti traffici, con la facoltà di stabilire e comunque di disciplinare nell'interesse pubblico le tariffe dei servizi portuali;

b) promuovere anche attraverso interventi diretti, d'intesa col Consiglio regionale, in funzione dell'incremento dei traffici portuali, accordi commerciali internazionali atti a convogliare sul porto di Trieste il transito di merci da e per l'estero;

c) formulare di concerto con la Regione e gli Enti locali interessati il piano di destinazione d'uso delle aree ed elaborare sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e dal piano nazionale per l'ammodernamento dei

porti, il piano regolatore del porto programmando le nuove opere e gli impianti e stabilendone la priorità di attuazione;

d) studiare il miglior coordinamento dei servizi e delle attività per contribuire efficacemente all'attuazione del piano di sviluppo regionale nel quadro della programmazione economica nazionale;

e) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione di nuove opere e delle relative attrezzature;

f) provvedere alla esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali — compresi quelli ferroviari — a totale carico dello Stato o con il concorso dello stesso ai sensi delle norme vigenti;

g) provvedere mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 6, col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere, delle attrezzature e degli impianti, esclusi quelli ferroviari, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

h) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto ed il retroterra nazionale ed estero e — d'accordo con l'Amministrazione competente — il miglioramento e l'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

i) promuovere presso gli organi competenti l'adozione di tariffe agevolate, ferroviarie, aeree e stradali di trasporto delle persone e delle merci da e per il porto di Trieste in considerazione della particolare situazione della città e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Stipulare, ove se ne ravvisi l'opportunità, contratti per il pagamento dei servizi forniti dal porto di Trieste con merci e materie prime di pubblica utilità;

l) assumere la gestione diretta dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali e dei punti franchi che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonché la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e quella dei servizi di erogazione del-

l'acqua e dell'energia elettrica alle navi ed agli edifici del comprensorio portuale, e provvedere all'esercizio ferroviario portuale (comprendente le operazioni di scalo e le manovre ferroviarie esclusa la manutenzione e illuminazione degli impianti ferroviari). L'Ente portuale potrà inoltre assumere la gestione del servizio di rimorchio;

*m)* assumere la gestione diretta della stazione marittima e degli impianti ad essa relativi nonchè del servizio di imbarco e sbarco dei passeggeri;

*n)* provvedere alla gestione diretta dei grandi mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento delle merci;

*o)* promuovere la diffusione della meccanizzazione del lavoro portuale e contribuire con agevolazioni creditizie all'acquisto da parte delle Compagnie dei lavoratori portuali dei mezzi meccanici piccoli e medi (sussidiari) la cui conduzione è in ogni caso affidata alle maestranze portuali;

*p)* esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei Comandanti di porto, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro, con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe per il lavoro di carico e scarico delle merci e per le altre attività portuali.

Alle riunioni del Consiglio del lavoro parteciperanno anche i Sindacati interessati;

*q)* gestire nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei sotto l'osservanza del capo I, titolo II, libro I della parte I del Codice della navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e i canoni delle concessioni di beni demaniali;

*r)* amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

*s)* provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate escluse quelle per l'illuminazione delle rive e delle banchine e per la manutenzione e pulizia delle strade e dei piazzali nell'ambito della giurisdizione dell'Ente che restano

a carico del Ministero dei lavori pubblici ed escluse altresì quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, comprendenti le operazioni degli impianti ferroviari che va a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

1) studiare di concerto con gli organi competenti il miglior coordinamento della attività degli Uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il porto promuovendo ove occorra opportuni provvedimenti dai Ministeri competenti.

#### Art. 4.

Lo Stato, a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e con le procedure di cui alle leggi in vigore i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali; esso è autorizzato, fermo restando quanto disposto alla lettera 1) dell'articolo 3, sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti in tutto il comprensorio di sua giurisdizione.

I contratti stipulati dall'Ente non possono aver durata nè creare oneri ed impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salvo espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

#### Art 5.

Tutte le operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci effettuate nell'ambito del comprensorio di giurisdizione dell'Ente portuale sono affidate alle compagnie portuali.

Le concessioni preesistenti alla istituzione dell'Ente ed in contrasto con quanto disposto dal comma precedente dovranno essere opportunamente modificate o risolte entro il primo anno di gestione dell'Ente.

## Art. 6.

L'Ente per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli ha a sua disposizione:

a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;

b) i proventi delle gestioni dirette;

c) tasse e diritti marittimi riscossi dallo Stato nel territorio di giurisdizione dell'Ente;

d) le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle norme vigenti;

e) un contributo straordinario annuo dello Stato il cui ammontare sarà stabilito dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero della marina mercantile ogni cinque anni in relazione alle particolari esigenze dell'Ente;

f) somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, eccetera o per contravvenzioni alle norme di polizia portuale;

g) i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 8;

h) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti;

i) il contributo obbligatorio che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione Friuli-Venezia Giulia, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

l) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e quelli deliberati da Amministrazioni, Enti o da Istituti interessati direttamente od indirettamente allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Trieste;

m) i proventi per diritti sui certificati ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

n) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentite dalle vigenti leggi;



o) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

#### Art. 7.

L'Ente portuale disporrà, d'intesa con la Regione e con i Ministeri dei lavori pubblici e della marina mercantile, dei fondi stanziati dallo Stato per il porto di Trieste nel piano nazionale di ammodernamento e potenziamento dei porti per l'esecuzione delle opere e delle attrezzature portuali.

#### Art. 8.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 4 non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministero per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici.

#### Art. 9.

Per consentire l'organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature contemplate dal piano regolatore del porto è autorizzata la spesa prevista dal piano nazionale di ammodernamento e potenziamento dei porti.

Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

L'esecuzione dei lavori delle forniture e degli impianti potrà essere affidata all'Ente che vi provvederà in base ad apposita convenzione da stipulare, col Ministero dei lavori pubblici.

## Art. 10.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- le Sezioni;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione anche fuori dai membri che lo costituiscono.

La nomina è ratificata dal Ministero della marina mercantile. Egli dura in carica quattro anni.

Al Presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente una indennità annua nella misura che sarà fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Trieste. Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce esercitandone tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

## Art. 11.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente che non sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo.

Il Presidente, per il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel relativo regolamento, può emettere ordinanza e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse. In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie.

Le infrazioni alle ordinanze del Presidente sono punite a termini dell'articolo 1235 e seguenti del Codice della navigazione.

Il Presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.

#### Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è costituito come segue:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il direttore marittimo di Trieste;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- e) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- f) il direttore superiore delle dogane di Trieste;
- g) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Trieste;
- h) il Provveditore alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia;
- i) il presidente del Comitato per la programmazione regionale, quando esso sia costituito e un membro del Comitato stesso espresso dalla minoranza del Consiglio regionale;
- l) tre rappresentanti del Consiglio regionale di cui due espressi dalla maggioranza ed uno dalla minoranza del Consiglio stesso;
- m) il sindaco di Trieste od un suo delegato;
- n) un rappresentante della maggioranza ed uno della minoranza eletti in seno al Consiglio comunale di Trieste;

o) i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o rispettivamente un loro delegato;

p) un rappresentante eletto da ciascun Consiglio comunale dei comuni di Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle.

q) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste;

r) tre rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori di Trieste designati dalle organizzazioni stesse;

s) un rappresentante degli industriali;

t) un rappresentante degli armatori liberi;

u) un rappresentante della società Finmare di Trieste;

v) un rappresentante degli spedizionieri marittimi;

w) tre rappresentanti eletti dai lavoratori del porto organizzati nelle Compagnie;

x) due rappresentanti dei Sindacati di categoria dei lavoratori del porto.

### Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima;

b) elabora, in conformità a quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 3 il piano regolatore del porto;

c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

d) delibera sulle spese preventive in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente ed al Comitato direttivo;

e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

f) approva il regolamento del personale e l'ordinamento intero dei servizi e degli uffici;

g) nomina gli esperti delle Sezioni dell'Ente;

h) nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;

*i)* nomina e revoca, a termini di regolamento, il personale tecnico ed amministrativo;

*l)* nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre Società, Consorzi, Enti ed organi;

*m)* delibera sui ricorsi alle autorità competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

*n)* autorizza il Presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti sui procedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

*o)* delibera sulle modalità delle gestioni di cui al precedente articolo 3 e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

*p)* delibera fermo restando quanto previsto alla lettera *l)* dell'articolo 3, sulle concessioni demaniali;

*q)* esplica le funzioni di cui alla lettera *p)* del precedente articolo 3 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente nonchè sulla adozione e sulla misura delle eventuali soprattasse e tasse speciali portuali di cui all'articolo 6, lettera *d)*.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, vengono trasmesse per comunicazione dal Consiglio di amministrazione al Ministero della marina mercantile.

#### Art. 14.

Il Comitato direttivo è composto come segue:

il presidente dell'Ente;

il direttore marittimo;

il presidente del Comitato per la programmazione regionale;

il sindaco di Trieste od il suo delegato;

due dei tre rappresentanti del Consiglio regionale nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui uno di minoranza;

il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura;

uno dei due rappresentanti dell'armamento del Consiglio di amministrazione;

i tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali di Trieste del Consiglio di amministrazione;

uno dei tre rappresentanti eletti dai lavoratori portuali;

il rappresentante del Sindacato di categoria più rappresentativo.

#### Art. 15.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e le eventuali variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso dell'esercizio finanziario;

b) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo da lire cinquecentomila a cinque milioni;

c) delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

d) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi e sussidi a norma del regolamento del personale;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi, sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla relativa nomina degli arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi alle autorità competenti quando l'importo dei predetti atti non superi i 25 milioni. Si pronuncia sugli atti stessi di importo superiore da sottoporre alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

f) studia le questioni di competenza del Consiglio che siano sottoposte dal presidente e dalle sezioni al suo preventivo esame formulando le proposte da presentare al Consiglio;

g) nei casi di urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione può adottare le decisioni di spettanza del Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni

dalla data delle decisioni, per la ratifica di esse;

*h)* delibera sui capitolati di appalto di lavori e di forniture di importo non superiore a 50 milioni quando l'appalto è conferito a licitazione privata;

*i)* approva i risultati delle gare d'appalto e di forniture di qualsiasi importo;

*l)* esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurare il regolare svolgimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, del Comitato direttivo vengono trasmesse, per comunicazione, al Consiglio di amministrazione ed al Ministero della marina mercantile.

#### Art. 16.

Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione dell'Ente non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.

In seconda convocazione che dovrà aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità ha la prevalenza il voto del Presidente.

#### Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del presidente e in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

#### Art. 18.

Sono organi dell'Ente le seguenti sezioni:

la sezione per lo sviluppo dei traffici;

la sezione per le opere e gli impianti portuali;

la sezione per il lavoro.

Ciascuna sezione è costituita da membri appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'Ente e membri esterni (esperti) nominati dal Consiglio stesso.

Le sezioni hanno il compito di esaminare i problemi ad esse inerenti, di studiarne le soluzioni, tenendo conto delle prospettive generali dell'Ente e di formulare e presentare proposte per la discussione e la approvazione, al Comitato direttivo ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

#### Art. 19.

La sezione per lo sviluppo dei traffici è costituita da:

il Presidente dell'Ente;

i membri del Comitato per la programmazione economica regionale facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

l'assessore al turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia od un suo delegato;

il presidente delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

il presidente della provincia di Trieste od il suo delegato;

tre esperti del settore nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente tra professionisti di provata competenza;

uno dei tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative.

La Sezione per lo sviluppo dei traffici ha il compito di studiare e proporre al Comitato direttivo e al Consiglio di amministrazione:

a) provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici del porto nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra atti a convogliare sul porto di Trieste il transito di merci da e per l'estero;

b) regolamenti e tariffe relativi a tutti i servizi attribuiti all'Ente portuale esclusa la determinazione e regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro nel porto;



c) eventuali soprattasse di ancoraggio e tasse speciali portuali di cui all'articolo 6 lettera d).

La Sezione per le opere e gli impianti portuali è costituita da:

il Presidente dell'Ente;

uno dei rappresentanti del Consiglio regionale nel Consiglio di amministrazione dell'Ente;

il responsabile dell'Ufficio del Provveditorato delle opere marittime - Sezione Storica di Trieste;

il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato;

l'assessore all'urbanistica del Comune di Trieste;

tre esperti di cui un urbanista nominati dal Consiglio di amministrazione;

uno dei tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

il rappresentante del Sindacato di categoria dei lavoratori del porto più rappresentativo.

La Sezione opere portuali ha il compito di studiare e proporre al Comitato direttivo e al Consiglio di amministrazione:

a) progetti di massima per nuove opere e impianti;

b) progetti esecutivi di tutti i lavori e modalità ed ordine della loro esecuzione.

La Sezione per il lavoro è costituita da:

il Presidente dell'Ente;

il direttore marittimo;

i due rappresentanti dei sindacati di categoria dei lavoratori del porto;

due dei tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

il direttore dell'ufficio del lavoro per il Friuli-Venezia Giulia;

due esperti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

un rappresentante degli industriali;

un rappresentante degli armatori;

un rappresentante degli spedizionieri.

La Sezione per il lavoro portuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 lettera p) ha il compito di proporre al Comita-

to direttivo, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio del lavoro portuale, provvedimenti inerenti:

a) l'ordinamento generale del lavoro portuale;

b) lo sviluppo della meccanizzazione delle attività portuali e l'organizzazione dei servizi portuali;

c) la qualificazione delle maestranze adette ai servizi portuali;

d) la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni e la tutela della integrità fisica dei lavoratori.

La frequenza delle riunioni delle sezioni sarà stabilita dal regolamento.

#### Art. 20.

I componenti non facenti parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

A ciascun componente del Comitato direttivo, del Consiglio di amministrazione e delle Sezioni che non abbia altro assegno a carico dell'ente, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

#### Art. 21.

A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli fra persone munite di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in ingegneria, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo-portuale. Il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

## Art. 22.

Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero per il tesoro;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero per la marina mercantile;

un membro effettivo nominato dal Ministero per i lavori pubblici;

un membro effettivo nominato dal Ministero per l'industria e per il commercio;

un membro effettivo nominato dal presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente articolo 17.

## Art. 23.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno successivo.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di settembre e aprile, ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

## Art. 24.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli Uffici e quello del personale.

## Art. 25.

Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza e di previdenza.

## Art. 26.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine, comunque non oltre i sei mesi dallo scioglimento, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del Presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

## Art. 27.

Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali *deficit* degli esercizi precedenti; la eccedenza sarà devoluta ad opere di manutenzione e di miglioramento del porto.

Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con le modalità che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

## Art. 28.

Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni

finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà per l'esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale.

I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alla sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

#### Art. 29.

Per i servizi l'Ente, oltre che del personale già alle dipendenze dell'Azienda dei magazzini generali e dell'Ente porto industriale di Trieste e quello direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potrà anche valersi a sua richiesta di personale che lo Stato metta in modo continuativo o temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo.

In tal caso l'Ente provvederà a rimborsare all'Amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, nonchè l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

#### Art. 30.

L'Ente si avvarrà dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime di Venezia, sezione staccata di Trieste, nonchè degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e la esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il predetto Ministero.

#### Art. 31.

La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 32.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti

gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

*Disposizioni transitorie*

Art. 33.

L'Azienda portuale dei magazzini generali è soppressa; i suoi beni mobili, immobili e patrimoniali, le concessioni di beni demaniali ottenute, nonchè il contributo annuale stabilito per la stessa Azienda dei magazzini generali dal Commissario generale del Governo di Trieste, vengono trasferiti all'Ente Porto.

Art. 34.

Vengono trasferiti all'Ente porto di Trieste tutti i beni mobili, immobili e patrimoniali alle attività portuali, dell'Ente porto industriale di Trieste.

Art. 35.

Tutti i dipendenti (stabili, avventizi ed occasionali) dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste ed i dipendenti dell'Ente porto industriale dei servizi relativi ad attività portuali vengono trasferiti all'Ente porto di Trieste e conservano la loro retribuzione e le rispettive qualifiche sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 25.

In nessun caso il loro trattamento economico potrà risultare inferiore a quello goduto rispettivamente presso l'Azienda dei magazzini generali e l'Ente porto industriale di Trieste.

Il regolamento dovrà peraltro assicurare il mantenimento di tutti gli istituti assistenziali e previdenziali e le condizioni di miglior favore ottenute da dipendenti della Azienda dei magazzini generali e dell'Ente porto industriale di Trieste in attività di servizio o in quiescenza nell'ambito di ciascun istituto.

*Norme d'attuazione*

## Art. 36.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro della marina mercantile nominerà il Consiglio di amministrazione dell'Ente portuale.

Il Sindaco di Trieste entro i successivi 15 giorni provvederà alla convocazione del Consiglio di amministrazione stesso.